

STATUTO FARMA.LI SRLU

Denominazione – oggetto – sede - durata

Art. 1 – Denominazione e soci

E' costituita una società a responsabilità limitata denominata **“FARMACIE COMUNALI LIVORNO SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA CON UNICO SOCIO**, in breve **“FARMA.LI. S.R.L.U.”**. Il Comune di Livorno è il socio unico della società e ne detiene l'intero capitale sociale; la società esercita, oltre l'80% (ottanta per cento) del fatturato nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dal Comune di Livorno. La produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di fatturato è consentita a condizione che la stessa permetta di perseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società.

Art. 2 – Oggetto sociale

La società ha quale oggetto sociale le seguenti attività:

- ✓ la gestione delle farmacie ed ogni altra attività connessa con la gestione delle farmacie delle quali è titolare il Comune di Livorno;
- ✓ il commercio al dettaglio e all'ingrosso di specialità medicinali, anche veterinarie, prodotti galenici, prodotti parafarmaceutici, omeopatici, presidi medico-chirurgici, articoli sanitari, alimenti per la prima infanzia, prodotti dietetici speciali, complementi alimentari, prodotti fitoterapici ed erboristici, prodotti cosmetici e di profumeria, apparecchi medicali ed elettromedicali e di ogni altro bene che possa essere utilmente commercializzato nell'ambito dell'attività delle farmacie e degli esercizi di prodotti sanitari;
- ✓ la produzione di prodotti officinali, omeopatici, di altre specialità medicinali, di prodotti di erboristeria, di profumeria, dietetici, integratori alimentari affini ed analoghi;
- ✓ l'effettuazione di test diagnostici e autodiagnosi di servizi di carattere sanitario rivolti all'utenza;
- ✓ la prestazione di servizi complementari e di supporto all'attività farmaceutica;
- ✓ l'attuazione di iniziative quali l'informazione, l'educazione sanitaria, l'aggiornamento professionale, la formazione continua per i farmacisti;
- ✓ concedere l'uso di spazi aziendali per attività medico- sanitarie nei termini consentiti dalla legge;
- ✓ la società, per il raggiungimento dell'oggetto sociale, potrà inoltre espletare ogni altra attività finanziaria, immobiliare, commerciale o industriale e di investimento, inclusa la prestazione di garanzie, comunque connessa, affine e necessaria per il conseguimento dello scopo sociale che non le sia impedita dalle vigenti leggi, nonché compiere operazioni commerciali, immobiliari e finanziarie; rilasciare fidejussioni, avalli ed ogni altra garanzia a terzi; assumere finanziamenti e mutui passivi;
- ✓ eseguire ogni altra attività, operazione e servizio attinente o connesso all'oggetto sociale, nessuno escluso.

La società potrà, in relazione all'oggetto sociale, partecipare a bandi o gare pubbliche nonché ricercare finanziamenti pubblici e/o privati, ove ciò sia consentito dalla normativa vigente.

Art. 3 – Sede

La società ha sede nel Comune di Livorno all'indirizzo risultante nel registro delle imprese ai sensi di legge. L'Assemblea ha facoltà di istituire, modificare e sopprimere, in Italia e all'estero, unità locali operative quali a titolo esemplificativo, sedi secondarie, stabilimenti, depositi, filiali, agenzie ed uffici amministrativi, commerciali, tecnici e di rappresentanza o unità locali comunque denominate.

FARMA.LI. – FARMACIE COMUNALI LIVORNO s.r.l.u.

Sede legale: Piazza Grande, 38-57123 Livorno – Tel 0586/891711- Fax 0586/828876-e-mail farmali@farmali.it
COD. FISC. / P.IVA / R.I.C.C.I.A.A. –LI 01663150496 - Cap. Soc. € 605.000 , int. vers.

Art. 4 – Durata

La società è costituita a tempo indeterminato.

Art. 5 – Capitale

Il capitale sociale è determinato in **€ 605.000,00 (seicentocinquemila virgola zero zero)** diviso in quote ai sensi dell'art. 2468 del Codice Civile.

Il capitale sociale, interamente versato e detenuto dal socio unico Comune di Livorno, deve essere mantenuto integralmente dal comune stesso.

Il capitale sociale può essere aumentato in una o più volte con l'osservanza delle norme di legge e del presente statuto e con le modalità e nei termini stabiliti dalla delibera di aumento. Il capitale sociale potrà essere costituito anche tramite conferimenti di beni in natura. Possono essere conferiti tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica.

Il conferimento può anche avvenire mediante la prestazione di una polizza di assicurazione o di una fideiussione bancaria con cui vengono garantiti per l'intero valore ad essi assegnato, gli obblighi assunti dal socio aventi per oggetto la prestazione d'opera o di servizi a favore della società.

La polizza o la fideiussione possono essere sostituite dal socio con il versamento a titolo di cauzione del corrispondente importo in danaro presso la società.

Art. 6 – Patrimoni destinati

La società può acquisire patrimoni destinati a uno specifico affare ai sensi degli artt. 2447 bis e seguenti c.c..

La deliberazione costitutiva è adottata dall'Assemblea.

Art. 7 – Finanziamento dei soci

I soci possono effettuare ai sensi dell'art. 2467 del codice civile, finanziamenti alla società.

Art. 8 – Domiciliazione

Il domicilio del socio, degli amministratori, dei sindaci, se nominati, per quel che concerne i loro rapporti con la società è ad ogni effetto quello risultante dal Registro delle imprese.

Art. 9 – Organi

Sono organi della società:

- a) l'Assemblea;
- b) l'Amministratore Unico;
- c) il Collegio Sindacale.

Art. 10 – Intervento e decisioni dell'unico socio

Le decisioni del socio unico sono adottate esclusivamente mediante deliberazione assembleare.

Il socio unico può intervenire all'Assemblea in persona del proprio legale rappresentante oppure a mezzo di persona delegata nel rispetto delle norme di legge.

Non può essere conferita delega all'Amministratore unico, al Sindaco revisore e ai dipendenti

della società.

La delega deve avere forma scritta, deve essere rilasciata per una singola assemblea e viene allegata al verbale dell'assemblea cui si riferisce.

L'Assemblea è regolarmente costituita e delibera, rispettivamente, con la presenza e col voto favorevole del socio unico.

Delle deliberazioni dell'Assemblea è redatto apposito verbale, sottoscritto dal presidente e dal segretario della riunione, salvo che il verbale venga redatto da un notaio. Il verbale è steso sull'apposito libro della società.

Art. 11 – Convocazione dell'Assemblea

L'Assemblea è convocata dall'Amministratore unico mediante avviso spedito al socio unico per posta elettronica certificata o lettera raccomandata a.r. almeno quindici giorni prima dell'adunanza.

L'avviso contiene l'ordine del giorno, la data ed il luogo della convocazione, il quale può essere anche diverso dalla sede sociale purché nell'ambito del comune di Livorno.

L'Assemblea è convocata almeno due volte all'anno:

- per approvare il bilancio entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale cui si riferisce;
- per autorizzare l'Amministratore unico all'approvazione del budget di previsione, di norma, entro il 31 dicembre dell'esercizio precedente quello cui il budget si riferisce.

Art. 12 – Presidenza dell'assemblea

L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore unico o, in mancanza, dal rappresentante del socio unico.

Il presidente dell'Assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni; degli esiti di tali accertamenti è dato conto nel verbale.

Il presidente nomina un segretario verbalizzante; ove il verbale debba avere forma di atto pubblico, lo stesso è redatto da un notaio, nel qual caso non si procede alla nomina del segretario.

Art. 13 – Attribuzioni dell'Assemblea

L'Assemblea delibera sulle materie riservate alla competenza dei soci dalla legge, dall'art. 2479 del codice civile, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori sottopongono alla sua approvazione.

In ogni caso sono riservate alla competenza dell'Assemblea:

- a) l'approvazione o aggiornamento del piano triennale d'impresa, l'approvazione del piano degli investimenti e del piano economico-finanziario;
- b) l'approvazione di obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento, ivi comprese quelle per il personale, sulla base degli indirizzi espressi da parte del socio unico, Comune di Livorno;
- c) atti d'indirizzo sul piano occupazionale;
- d) l'approvazione del bilancio d'esercizio, della distribuzione degli utili e della relazione sul governo societario;
- e) la semestrale e la verifica dello stato di attuazione degli obiettivi con individuazione delle azioni correttive in caso di scostamento;
- f) la nomina e la revoca dell'Amministratore Unico e determinazione del compenso ad esso spettante nel rispetto dei limiti consentiti dalla legge e dagli atti d'indirizzo del Comune di Livorno;
- g) la nomina del Collegio Sindacale e determinazione del compenso ad esso spettante nel rispetto dei limiti consentiti dalla legge e dagli atti d'indirizzo del Comune di Livorno;

- h) la durata dell'incarico e la determinazione del compenso spettante al Direttore Generale nei limiti dei valori previsti dal vigente CCNL di categoria;
- i) le modificazioni del presente statuto;
- j) la nomina dei liquidatori e determinazione del compenso ad esso spettante ed i criteri di svolgimento della liquidazione;
- k) l'approvazione dei regolamenti interni;
- l) l'approvazione di assunzioni di nuove attività o di nuovi servizi statutariamente previsti e normativamente consentiti su proposta dell'organo amministrativo;
- m) gli atti che incidono sugli assetti patrimoniali e finanziari della società quali:
 - ✓ l'acquisto, la permuta e la vendita di beni immobili e/o altri diritti immobiliari;
 - ✓ gli atti di indebitamento attuati mediante contrazione di mutui e/o finanziamenti a medio-lungo termine, così come mediante stipulazione di contratti di leasing;
 - ✓ il rilascio di fidejussioni, avalli ed ogni altra garanzia anche reale;

L'Assemblea delibera altresì le seguenti autorizzazioni per il compimento di atti dell'Amministratore unico, ferma restando la responsabilità di quest'ultimo per gli atti compiuti:

- a) approvazione del budget annuale di previsione e dei suoi aggiornamenti;
- b) partecipazione a gare o formulazioni di offerte;
- c) effettuazione di operazioni di finanziamento passivo diverse da quelle a breve termine;
- d) espletamento di procedure di assunzione di personale dipendente a tempo indeterminato;
- e) nomina del Direttore Generale, se ritenuto funzionale all'organizzazione della società.

Art. 14 – Amministratore Unico

La società è amministrata da un Amministratore unico.

In relazione alla carica di Amministratore unico operano le cause di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza previste dall'art.

2382 del Codice Civile e dalle ulteriori disposizioni di legge vigenti. L'Amministratore unico ha l'obbligo di comunicare immediatamente ai soci la sopravvenienza di una delle suddette cause.

L'Assemblea, all'atto della nomina, stabilisce il compenso da corrispondere all'Amministratore unico.

L'Amministratore unico dura in carica per tre esercizi consecutivi, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo di tali esercizi; la delibera di nomina può stabilire un termine di durata inferiore. In caso di proroga trova applicazione l'art. 11, comma 15, del D.Lgs. 175/2016.

Art. 15 - Poteri dell'Amministratore Unico

1. L'Amministratore unico ha la rappresentanza generale della società. Ad esso sono attribuiti tutti i poteri di amministrazione della società salve le sole competenze riservate all'Assemblea dalla legge o dal presente statuto. L'organo amministrativo conforma la propria attività al perseguimento degli indirizzi e degli obiettivi stabiliti dal socio unico.
2. Le decisioni dell'Amministratore unico, numerate e datate progressivamente e dallo stesso sottoscritte, risultano da apposito libro conservato presso la società.
3. L'Amministratore unico può nominare un Direttore generale stabilendone i poteri.
4. Per specifiche materie o categorie di atti l'Amministratore unico può delegare al Direttore generale la rappresentanza della società e la firma.
5. Qualora, nell'ambito dei programmi di valutazione del rischio adottati dall'Amministratore unico, emergano uno o più indicatori di crisi aziendale, egli assume senza indugio i provvedimenti necessari al fine di prevenire l'aggravamento della crisi, di correggerne gli effetti ed eliminarne le cause, attraverso un idoneo piano di risanamento. Si applica la disciplina dell'art. 14 del decreto legislativo 19 agosto 2016 n. 175.

6. Non è delegabile dall'Amministratore unico il potere di sottoporre all'Assemblea gli atti da approvare o autorizzare.
7. Ferme restando le disposizioni di legge e di statuto, le seguenti materie sono di esclusiva competenza dell'Amministratore unico e pertanto non possono formare oggetto di delega:
 - a) approvazione del budget economico e finanziario di previsione, di carattere annuale e pluriennale, nonché eventuali modifiche dello stesso, da sottoporre all'Assemblea;
 - b) approvazione dei programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale e degli eventuali piani di risanamento, secondo la disciplina dell'art. 14 del D.Lgs. 175/2016;
 - c) nomina di procuratori e fissazione dei relativi poteri;
 - d) nomina dei dirigenti e risoluzione del relativo rapporto di lavoro.

Art. 16 – Compensi

All' Amministratore unico spetta un compenso per l'opera svolta secondo le modalità ed i termini stabiliti dall'Assemblea al momento della nomina, ferme restando le limitazioni di legge, nonché il rimborso delle spese di missione sostenute per l'esercizio del loro ufficio secondo la stessa disciplina che si applica, tempo per tempo, agli amministratori dei comuni.

E' vietata la corresponsione di gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività, nonché la corresponsione di trattamenti di fine mandato ai componenti degli organi societari.

Art. 17 – Direttore Generale

Nel rispetto dei vincoli di legge, dell'autorizzazione espressa dall'assemblea dei soci nonché dei regolamenti interni per il reclutamento del personale o in materia di conferimento di incarichi esterni l'Amministratore Unico può nominare un Direttore Generale. Sono riservate alla competenza dell'Assemblea la durata dell'incarico e la determinazione del compenso.

Il Direttore Generale è responsabile della Gestione operativa della Società; allo stesso, con apposita delega possono essere conferiti specifici poteri. Le funzioni di Direttore Generale sono incompatibili con qualsiasi altro impiego e professione salvo preventiva autorizzazione.

Art. 18 - Collegio sindacale o Sindaco unico e controllo Contabile

L'Assemblea dei soci può deliberare che la società sia controllata da un Collegio sindacale composto da tre membri effettivi e due supplenti o da un Sindaco unico. In ogni caso tutti i sindaci devono essere revisori contabili.

I sindaci, se nominati, durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili per una sola volta.

L'Assemblea nomina i componenti del Collegio sindacale, con l'indicazione del Presidente, o in alternativa, il Sindaco Unico, e ne determina il compenso.

Il collegio sindacale o il sindaco unico vigila:

- ✓ sull'adeguatezza della struttura organizzativa della società;
- ✓ sull'efficacia dei sistemi di controllo interno;
- ✓ sull'affidabilità del sistema amministrativo e contabile nel rappresentare correttamente i fatti di gestione.

Il Collegio Sindacale si riunisce almeno ogni novanta giorni su iniziativa di uno qualsiasi dei sindaci. Esso è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei sindaci e delibera con il voto della maggioranza assoluta dei sindaci.

Nel caso in cui sia costituito il Collegio sindacale ovvero un Sindaco unico, lo stesso provvederà, in aggiunta alle sue competenze, anche al controllo contabile della società, svolgendo anche la revisione legale dei conti.

Il Presidente del Collegio Sindacale o il Sindaco Unico sono tenuti a trasmettere all'organo amministrativo per il successivo inoltro al Comune di Livorno copia delle relazioni redatte nell'esercizio delle loro funzioni.

Art. 19 – Revisione legale dei conti

La revisione legale dei conti è esercitata dal Collegio Sindacale o dal Sindaco Unico.

Art. 20 – Budget

L'Amministratore unico, sulla base degli indirizzi e degli obiettivi indicati dall'unico socio, predispone annualmente il budget di previsione per il triennio successivo, dettagliato a livello di singolo esercizio, e lo presenta all'Assemblea. Acquisita l'autorizzazione dell'Assemblea, l'Amministratore unico, di norma entro il 31 dicembre che precede il periodo oggetto della programmazione, approva il budget di previsione.

Il budget di previsione contiene:

- a) gli obiettivi di gestione della società;
- b) la previsione del risultato economico rappresentata secondo lo schema di conto economico di cui all'art. 2425 del Codice civile, riferita a ciascuno degli esercizi oggetto della programmazione;
- c) il programma degli investimenti, con indicazione della spesa prevista in ciascun esercizio e della sua copertura;
- d) la relazione illustrativa dell'Amministratore unico.

Il budget ha carattere autorizzatorio rispetto alla gestione.

Nel corso dell'esercizio l'Amministratore unico può approvare eventuali revisioni e aggiornamenti del budget, previa autorizzazione dell'Assemblea.

Qualora l'Amministratore unico ritenga necessario e urgente discostarsi dal budget autorizzato dall'Assemblea, adotta motivata decisione in tal senso; della decisione è data comunicazione all'Assemblea nella prima seduta utile.

Nella relazione sulla gestione l'Amministratore unico illustra le operazioni compiute ed i provvedimenti adottati con riferimento al budget.

Art. 21 – Esercizi sociali – Bilancio

L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio l'Amministratore Unico procede alla redazione del bilancio nelle forme e nei modi prescritti dalla legge.

Art. 22 – Utili di esercizio

Gli utili di bilancio, che non siano destinati a riserva legale ai sensi e nei limiti di legge, saranno distribuiti al socio unico, salvo diversa disposizione da parte dell'Assemblea.

Art. 23 – Controllo analogo

Il Comune di Livorno esercita sulla Società. un controllo analogo a quello esercitato sulla propria struttura, nelle seguenti forme e modalità.

L'ente pubblico socio, salve restando le previsioni del contratto di servizio:

- a) esercita ogni più ampio potere per la indicazione delle strategie, delle politiche aziendali, degli obiettivi economici e patrimoniali, nonché per la verifica della qualità dell'attività e dell'amministrazione, sotto i profili dell'esattezza, della regolarità, della economicità, della redditività e della razionalità;
- b) formula indirizzi circa l'attività della Società;
- c) esamina ogni documento programmatico relativo all'attività della Società, formulando pareri ed indirizzi;
- d) può inibire ogni iniziativa o decisione che si ponga in contrasto con gli interessi dell'ente pubblico socio;
- e) controlla sotto ogni profilo (tecnico, organizzativo, patrimoniale, ecc.) le attività ed i servizi della Società; effettua la verifica ed il monitoraggio su obiettivi e metodi.

L'ente socio, inoltre, salve restando le previsioni del contratto di servizio:

- a) può richiedere la convocazione delle sedute dell'Assemblea e dell'Organo Amministrativo; nonché richiedere l'inserimento di argomenti all'ordine del giorno delle sedute dell'Assemblea e dell'Organo amministrativo;
- b) può richiedere informazioni di ogni genere in merito allo svolgimento dell'attività, che devono essere fornite dagli organi della Società;
- c) può richiedere l'audizione, ogni volta che lo ritengano opportuno, degli amministratori e dei dirigenti della Società, che sono tenuti a partecipare;
- d) può esercitare ogni potere ispettivo, diretto e concreto, al fine di avere piena conoscenza dell'attività della Società;
- e) può visitare i locali aziendali.

Gli organi della Società sono tenuti a collaborare al fine di consentire il completo controllo dell'ente pubblico su ciascun servizio da esso affidato alla Società.

Art. 24 – Trasmissione atti al socio unico

L'Amministratore unico trasmette al Comune di Livorno copia del verbale delle Assemblee entro i dieci giorni successivi alla data della riunione, oltre a quelli specificatamente richiesti da socio medesimo.

Art. 25 – Scioglimento della Società

Addivenendosi in qualunque tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della società, l'Assemblea, competente per legge, stabilisce le modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori determinandone i poteri e la remunerazione.

Art. 26 – Foro competente

Per qualunque controversia sorga in dipendenza di affari sociali e della interpretazione o esecuzione del presente statuto è competente il foro del luogo ove la società ha la propria sede legale.

Art. 27 - Disposizioni varie

E' vietata l'istituzione di organi diversi da quelli previsti nel presente statuto. E' vietata la corresponsione di gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività; nonché la corresponsione di trattamenti di fine mandato ai componenti degli organi societari.

Art. 28 - Norme di rinvio

Per tutto quanto non è previsto dal presente statuto e nell'atto costitutivo, si osservano le disposizioni contenute nel codice civile e nelle leggi speciali in materia.